



CITTA di MAGENTA

Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche

MERCATI E FIERE

INDICE

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 – FINALITÀ

ART. 4 – CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E PER LE FIERE

ART. 5 – COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 7 – COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI E COMPETENZE AMMINISTRATIVE

ART. 8 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 9 – PRODUTTORI AGRICOLI – AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

ART. 10 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

ART. 12 – POSTEGGI ISOLATI – INDIVIDUAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 14 – SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 15 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO – SANZIONI

ART. 16 – INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

ART. 17 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLE AREE

ART. 18 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 19 – PUBBLICITÀ DEI PREZZI – BENI USATI

ART. 20 – VALIDITÀ DELLE PRESENZE

ART. 21 – CALCOLO DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI

ART. 22 – SPOSTAMENTO – SOPPRESSIONE – TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE

**ART. 23 – COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE**

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 24 – ISTITUZIONE E AMPLIAMENTO

ART. 25 – UTILIZZO DEL POSTEGGIO E CARATTERISTICHE DEL BANCO DI VENDITA

ART. 26 – DIMENSIONE DEI POSTEGGI

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 28 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

ART. 29 – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO

ART. 30 – SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

ART. 31 – ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL "BATTITORE"

ART. 32 – MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE

ART. 33 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 34 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 35 – ONERI DI OCCUPAZIONE

ART. 36 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 37 – POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE PRECARIA

ART. 38 – OBBLIGHI DEI VENDITORI

ART. 39 – EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI

ART. 40 – MERCATO SPECIALIZZATO O ESCLUSIVO E STAGIONALE

ART. 41 – MERCATI: UBICAZIONE – CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI - ORARI

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

ART. 42 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 43 - DIVIETI

**ART. 44 – VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEL PRODUTTORE AGRICOLO –
MODALITÀ – ORARI - DIVIETI**

TITOLO IV - FIERE

ART. 45 – TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE

ART. 46 – AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLE FIERE – CONCESSIONE POSTEGGI

ART. 47 – UBICAZIONE – CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI - ORARI

TITOLO V – ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

ART. 48 – POSTEGGI ISOLATI

ART. 49 – COMMERCIO IN OCCASIONI PARTICOLARI

TITOLO VI – NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

ART. 50 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

ALLEGATI

A) MODELLO SCHEDE mercati

B) MODELLO SCHEDE delle fiere

C) MODELLO SCHEDE posteggi isolati

D) PLANIMETRIA MERCATO

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto del Titolo II – Capo I - Sezione III "Commercio su Aree Pubbliche", della legge regionale n. 6/2010, ad oggetto "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2 Ad esclusione della disciplina inerente i posteggi, il presente regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
- b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dalla stessa legge regionale 6/2010 Capo III;
- c) alle iniziative di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, comportanti occupazioni di suolo pubblico per attività occasionali di cessione a fini solidaristici ad opera di enti non commerciali regolarmente costituiti. Le attività di vendita di cui al presente punto sono disciplinate dal "Piano Comunale delle Cessioni a fini Solidaristici"; di cui alla DGR 5061 del 18.04.2016 "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici"
- d) alle sagre di cui all'art 18 ter della L.R. 6/2010 e DGR 5519 del 02.08.2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre"
- e) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del d.lgs 114/98.

3 Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.

4 Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi della legge regionale n. 6/2010 si applica la regolamentazione particolare per queste previste.

5 Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio

dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel

calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

k) attrezzature: i banchi e i trespolti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro

m) posteggio isolato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, e soggetto al rilascio di concessione

n) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati

Art. 3 Finalità

1 Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
- un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

- 1 Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
 - c) le limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - d) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - e) la densità della rete distributiva esistente

Art. 5

Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita, una Commissione Consultiva così composta:
- Presidente: Sindaco o suo delegato
 - n. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale ;
 - n.2 rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale-per il settore del commercio su aree pubbliche, come disciplinato dall'art. 16, comma 1, lettera l) della L.R. 6/2010.
 - dal rappresentante del Comune nella persona del Dirigente del Settore a cui fa capo il Servizio SUAP o suo delegato.
 - Segretario senza diritto di voto: il funzionario del servizio SUAP o suo sostituto.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.
- 4 La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica fino alla scadenza del mandato di questi ed esercita le sue funzioni fino al rinnovo e comunque resta in carica fino alla costituzione della nuova.
Nel caso in cui nessun rappresentante sia stato designato da parte degli organismi suindicati, il Sindaco provvede comunque alla nomina della Commissione individuando le Associazioni che sono chiamate a nominare i propri rappresentanti in seno alla stessa commissione, nomina che sarà effettuata di volta in volta in sede di convocazione.
- 5 La Commissione si riunisce nei casi previsti dal successivo articolo 6 o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti effettivi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6 In seconda convocazione, da effettuarsi in giornata diversa da quella prevista per la prima convocazione, viene considerata valida la seduta in cui siano presenti almeno due componenti della Commissione.

7 Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa almeno a tre delle riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico da altro rappresentante designato dall'Associazione di riferimento con le modalità di cui al precedente comma 4. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore competente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

8 L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Settore a cui fa capo il SUAP.

Art. 6

Compiti della Commissione Consultiva

1. Le commissioni, la cui partecipazione è a titolo gratuito, sono sentite in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) L.R. 6/2010
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) L.R. 6/2010
- g) ad ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 7

Compiti degli uffici comunali e competenze amministrative

1 La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore a cui fa capo il SUAP. Le funzioni di polizia amministrativa nei mercati sono svolte dalla Polizia Locale, assicurando espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2 Il Dirigente del Settore competente si avvale, per l'attività gestionale, del personale inserito nel Servizio SUAP.

3 Le competenze relative al procedimento amministrativo di cui alla legge 689/81, comprese le funzioni sanzionatorie, sono attribuite alla Polizia Locale.

Art. 8

Esercizio dell'attività

1 Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) su posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni
- b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante

2 Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico sanitarie.

E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza,

3 L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

4 L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Nello stesso mercato o nella stessa fiera, nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

5 L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione, fatto salvo il caso di subingresso (circolare Regione Lombardia 18/2013)

6 Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Condizione per il rilascio è il possesso dei requisiti morali e professionali disposti dalla normativa di riferimento.

7 Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione al Comune e alla competente autorità di controllo.

Art. 9

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla comunicazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs 228/01.

Art. 10

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1 Ai produttori agricoli viene riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai produttori florovivaistici. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui all'art. 37 del presente regolamento.

2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori del settore merceologico non alimentari, con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

3. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

4. Gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessione sul mercato settimanale, saranno inseriti di diritto nella graduatoria di spunta con le presenze maturate dal 01.01.2017.

Art. 11

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1 L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati comunali è rilasciata dal Dirigente del Settore a cui fa capo il servizio SUAP, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento nonché dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata del 05.07.2012, di quelli stabiliti dalla DGR n. 5345/2016 paragrafo 3.2.5 e s.m.i, e dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività.

2 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'Ufficio competente provvede alla pubblicazione del bando di selezione completo dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

3 Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

4 Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti morali e/o professionali;
- c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dall'art 8;
- d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici.

5 Per partecipare alla selezione è necessario che gli interessati, già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo in scadenza, ove posseduto
- b) carta di esercizio, ove richiesta
- c) attestazione annuale

6 Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione.

Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

7 L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

8 Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti.

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

9. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione o di posteggi di nuova istituzione in mercato già esistente, si rimanda a specifico provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalla DGR 5345/2016 paragrafo 3.2.2. e paragrafo 3.2.3., e s.m.i., nonché alle disposizioni normative vigenti

Art. 12

Posteggi isolati. Individuazione e criteri di assegnazione

1 I posteggi isolati – così come definiti all'art 2 del presente regolamento - attualmente esistenti sono ubicati nell'area prospiciente gli ingressi del Cimitero. Ulteriori ubicazioni potranno essere individuate a discrezione dell'Amministrazione Comunale previa apposita deliberazione di Giunta Comunale, sentita nel merito la Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'ubicazione di tali posteggi attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati secondo la scheda allegata.

3. I posteggi isolati resi disponibili, sono assegnati dal Comune in concessione per dodici anni sulla base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore competente e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

4. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura di cui all'art. 11 del presente Regolamento applicando i criteri di cui alla DGR 5345/2016 paragrafo 3.2.1 per i posteggi già esistenti, paragrafo 3.2.2 e 3.2.3, e s.m.i., per i posteggi di nuova istituzione.

Art. 13

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

- 1 L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività
2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento
3. All'atto della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, l'Ufficio competente verifica, attraverso la carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, della L.R. 6/2010, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa
 - c) il settore o i settori merceologici;
 - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
5. La domanda deve essere presentata a mezzo pec, con firma digitale all'attenzione del Servizio SUAP, a cui viene assegnata in istruttoria.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Servizio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il Servizio competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Servizio competente non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 14

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
- 2 La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.
- 3 La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
- 4 Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

8. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità

Art 15

Sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio. Sanzioni

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'art 21 comma 4 della L.R. 6/2010;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di legge, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della LR 6/2010
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

5 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni espressamente previste dalla LR 6/2010 e dalla normativa di riferimento, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle conseguenti ordinanze adottate dal Sindaco o dal Dirigente preposto in attuazione al presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di €. 450,00 come disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 29.09.2016.

6 Nel caso di esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, e comunque per quanto previsto dall'art. 21 comma 11 e dall'art. 27 comma 5 della L.R. 6/2010 nonché dall'art. 28 comma 9 e 10 del D.Lgs 114/1998, si applica la confisca delle attrezzature e della merce come disposto dall'art. 33 della L.R. 6/2010, così come modificato dalla L.R. 10/2016.

Art 16

Indirizzi generali in materia di orari

1 Lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si effettua nei periodi, date e orari indicati nello specifico provvedimento di concessione, tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 8 comma 1 lettera h) del D.Lgs 59/2010.

2 Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

3 Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, fiere, sagre e posteggi isolati si effettua nei periodi, date e orari indicati nelle singole schede delle manifestazioni. Il mercato o fiera che dovesse coincidere con i giorni di Natale o Capodanno, potranno essere effettuati il giorno precedente, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. In tali casi l'assenza all'attività mercatale non sarà tenuta in considerazione ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento

4 Resta salva la facoltà della Giunta Comunale, per motivi attinenti alla circolazione veicolare o altri di pubblico interesse, di provvedere allo spostamento del mercato, fiere, sagre e posteggi isolati, in altro giorno della settimana, sentita la commissione di cui all'art. 5. In tali casi l'assenza all'attività mercatale non sarà tenuta in considerazione ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

5 Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 112 della L.R. 6/2010

Art 17

Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree

1 Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta al traffico veicolare, ivi compresi cicli e motocicli anche se portati a mano, nel giorno e negli orari di svolgimento del mercato o fiera, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Nel caso di svolgimento delle fiere tale divieto sarà disposto a mezzo di ordinanza del settore competente.

L'ordinanza sarà resa nota tramite posizionamento di apposita segnaletica stradale.

E' parimenti vietata sull'area del mercato e delle fiere la circolazione degli animali di qualsiasi specie ad eccezione dei cani che però devono essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio.

2 All'interno delle aree di svolgimento delle fiere o mercati (posteggi o corsie tra i medesimi) è vietata ogni attività estranea a quella commerciale, compreso il volantaggio ed ogni genere di propaganda politica, religiosa, sindacale o pubblicitaria, nonché l'esercizio di mestieri ambulanti quali cantanti, suonatori, girovagli, burattinai, giocolieri ecc. E' possibile, da parte della Giunta Comunale, individuare degli stalli di sosta, destinati all'esercizio di mestieri ambulanti, nei pressi dell'area mercatale, con assegnazione temporanea in base alle richieste. Nelle immediate adiacenze tali attività sono ammesse purchè preventivamente autorizzate dall'Ufficio Comunale competente. E' fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della propaganda elettorale

Art 18

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1 Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art 19
Pubblicità dei prezzi – beni usati

1 In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.

2 Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

3 I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art 20
Validità delle presenze

1 Ai fini dello svolgimento dell'attività su posteggio in concessione, e ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti a tempo indeterminato che risultino regolarmente inseriti nella carta d'esercizio prevista dall'art 21 della LR 6/2010, così come disciplinato dalla DGR 5345/2016 paragrafo 9.8., e s.m.i. In caso di dipendenti che non siano assunti a tempo indeterminato deve essere esibita la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità dell'assunzione.

2 Chi occupa il posteggio in concessione e chi partecipa alla assegnazione dei posti vacanti, deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

3 In mancanza dei requisiti di cui ai commi 1 o 2 non si potrà occupare il posteggio, né partecipare alle procedure di assegnazione dei posteggi.

Art 21
Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1 L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2 L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente, salvo i casi di ritardo giustificato e preventivamente comunicati alla Polizia Locale.

3 Salvo i casi espressamente autorizzati di sgombero anticipato, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere che si svolgano per un periodo inferiore ai due giorni. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione

Il Comando Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore a cui fa capo il SUAP, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art 22

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, la Giunta Comunale individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri di cui al comma precedente
6. Il comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.
7. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

Art 23

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, sono attivati da parte di Regione Lombardia applicativi informatici dedicati alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.
2. Il sistema informativo prevederà la possibilità di acquisire (direttamente dai singoli Comuni) e gestire in modalità informatizzata una serie di procedure, tra le quali: nulla osta di istituzione o soppressione mercati, ampliamento o diminuzione di posteggi, informazioni caratterizzanti l'area mercatale.
3. Tutte le informazioni raccolte sono pubblicate in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia (www.dati.lombardia.it).

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art 24

Istituzione e ampliamento

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010.

3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:

- a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
- b) la periodicità di svolgimento del mercato;
- c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
- d) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

4. I posteggi sono individuare in relazione a:

- a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
- b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
- c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
- d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.

5. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale

Art 25

Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita

1 Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e dei regolamenti comunali.

2 Il posteggio è quello previsto dalla specifica concessione rilasciata e dovrà rispettarne i termini. L'occupazione dell'area è consentita unicamente entro le dimensioni stabilite nella concessione.

3 I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila lasciando libero un corridoio di 50 cm tra banco e banco per il passaggio di servizio, fatti salvi i diritti acquisiti. In tale corridoio è vietata la sosta degli utenti per le operazioni di acquisto.

4 Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50, per gli alimentari.

Per i non alimentari le merci devono comunque essere esposte sollevate da terra.

Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2, misurata dalla parte più bassa e può sporgere non oltre 1 metro dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre gli spazi assegnati.

Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, terraglie, arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce.

L'operatore dovrà lasciare sgombro il posteggio da ogni genere di rifiuto, che dovrà essere raccolto in modo idoneo a favorire le operazioni di pulizia.

6 E' vietato imbrattare il suolo pubblico e affiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.

7 I pescivendoli dovranno provvedere alla pulizia ed al lavaggio dell'area occupata.

Art 26 **Dimensioni dei posteggi**

1 I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata anche con la soppressione di un posteggio limitrofo libero e non ancora assegnato ove ne sia ravvisata l'opportunità e se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art 27 **Divieto di cessione del posteggio**

1 E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di cessione contestuale dell'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Art 28 **Subingresso nel posteggio**

1. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, sempre che l'attività sia compatibile con il settore merceologico determinato per tale posteggio.

Per i mercati in cui i posteggi sono stati definiti in relazione a tipologie particolari di prodotti, il subentrato potrà porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti a tale tipologia merceologica.

Art 29 **Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1 Prima che il Comune abbia provveduto a pubblicare i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

A tal fine la disponibilità dei posteggi liberi viene preventivamente comunicata, dai competenti uffici comunali, ai membri della Commissione di cui all'art. 5.

2 Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Settore competente previa verifica del rispetto di eventuali settori e/o tipologie merceologiche del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3 In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art 30 **Scambio reciproco di posteggio**

1 I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2 Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3 L'ufficio comunale competente "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.

4 Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell'eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarla.

Art 31 **Attività con il sistema del "battitore"**

1 E' battitore l'operatore commerciale che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche alternandosi per ogni giorno di mercato settimanale con altri operatori in base ad una turnazione stabilita periodicamente dall'Associazione battitori regione Lombardia.

2 Nell'ambito del mercato settimanale un posteggio, come individuato nella scheda allegata "N. 1/1 – MERCATI", è riservato ai battitori secondo la disciplina di cui all'art. 26 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6.

3 Il posteggio può essere riassegnato dal SUAP con le modalità previste dalla disposizione regionali sopra citata, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino lo stesso per un periodo complessivamente superiore a sei mesi continuativi.

4 Il posteggio che non venga utilizzato dai battitori aventi diritto è assegnato, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori individuati secondo l'art. 23 della LR 6/2010 con il più alto numero di presenze sul mercato

Art 32
Messa a disposizione di aree private

1 Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2 Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art 33
Decadenza dalla concessione del posteggio

1 L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

2 In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3 Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:

- a) Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio di cui all' art. 15 del presente regolamento o di sospensione del posteggio di cui al successivo articolo 34;
- b) In caso di cessione di posteggio di cui all'art. 27

4 Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore competente:-

5 Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 comma 4 della L.R. 6/2010.

Art 34
sospensione della concessione del posteggio

1 Le seguenti violazioni comportano la sospensione temporanea della concessione di posteggio:

- a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico prevista nell'articolo n. 35 del presente regolamento, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di pagamento
- b) abusivo utilizzo di energia elettrica o di acqua della rete idrica comunale mancato pagamento delle stesse per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi;
- c) Vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
- d) Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato;

2 La sospensione del posteggio viene disposta con ordinanza del Dirigente del settore competente e rimane operante finché il titolare del posteggio non rimuova le cause che hanno determinato il provvedimento o, nel caso previsto al punto *d)* del comma precedente, per un periodo fino a venti giorni di calendario.

3 L'assenza dal posteggio a causa del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, se prolungata per oltre quattro mesi consecutivi, determina la decadenza del posteggio ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

Art 35 **Oneri di occupazione**

1 L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti.

La Giunta comunale potrà sostituire le tasse suindicate con un unico canone, comprensivo sia di tali tasse sia di una quota proporzionale alla quantità e qualità dei servizi che il Comune fornisce ai commercianti, che potrà essere rivalutata annualmente.

Nel caso di revoca del posteggio il canone è comunque dovuto fino alla scadenza dell'anno solare di riferimento.

2 L'utilizzo dell'energia elettrica o di acqua, ove possibile, è subordinata al pagamento dei relativi oneri, che verranno imputati a tutti gli operatori del mercato, in proporzione alle quote stabilite per settore merceologico.

3 Il mancato pagamento delle suindicate tasse canoni o oneri entro il termine stabilito dall'art. 34 comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.

Art 36 **Revoca della concessione del posteggio**

1 Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2 L'avvio del relativo procedimento dovrà essere comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal comune, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3 In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4 La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art 37

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1 I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o fiera sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, come risulta dall'ultima graduatoria di spunta redatta dall'Ufficio competente. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. E' consentito, ove possibile agli operatori interessati, di autocertificare, secondo la normativa vigente, la presenza propria e dei precedenti titolari dell'attività, sul mercato relativamente ai periodi precedenti a quelli di rilevazione da parte degli Uffici competenti.

2 L'assegnazione temporanea è effettuata secondo i criteri merceologici, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico e la tipologia merceologica per questi specificatamente determinata.

3 Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato o nella fiera l'operatore che con lo stesso titolo autorizzatorio sia già titolare di posteggio nella stessa fiera o mercato.

4 L'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro l'orario stabilito per la stessa munito di autorizzazione originale. Qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

L'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.

5 Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatta, da parte degli uffici comunali competenti, una graduatoria di spunta del mercato di riferimento.

Tale graduatoria ha validità annuale e viene redatta entro il mese di febbraio di ogni anno e pubblicata almeno 10 giorni prima del primo mercato a cui si riferisce, successivo alla formazione della graduatoria stessa.

Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su tale istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

All'atto del rinnovo annuale della graduatoria, saranno esclusi dalla stessa gli operatori che nell'arco dell'anno di riferimento non hanno effettuato alcuna presenza al mercato, al di fuori dei casi di assenza prolungata per l'intero anno per causa di malattia, gravidanza o infortunio, preventivamente comunicati al Comune. In caso di esclusione anche le presenze eventualmente conteggiate negli anni precedenti verranno azzerate.

6 L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato del Settore Polizia Locale sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.

7 I posteggi non occupati dai titolari entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite saranno assegnati agli operatori inseriti nell'apposita graduatoria di spunta.

8 All'operatore inserito nella graduatoria che si presenta entro l'orario previsto nel comma precedente, ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa.

All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di cui al comma 5.

9 L'operatore che non risulti ancora inserito nella graduatoria di spunta dovrà farne espressa domanda in bollo all'Ufficio Commercio, indicando i propri estremi, la merceologia trattata e gli estremi del titolo autorizzatorio di riferimento.

10 L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art 38 **Obblighi dei venditori**

1. E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere esposto in modo visibile l'apposito cartello, solo se fornito dai competenti uffici comunali, da cui risultino gli estremi della concessione del posteggio.

2. L'operatore deve conservare sul posteggio i documenti autorizzatori originali e deve mostrarli agli organi di vigilanza ad ogni loro richiesta.

3. Nell'area mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature.

Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non oltre l'orario previsto per l'inizio delle attività di vendita e non potranno accedervi fino alla conclusione delle stesse.

4. Nell'area mercato è vietato tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato ed i gas di scarico devono essere indirizzati verso l'alto.

5. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni.

Sono parimenti vietati grida o schiamazzi, salvo i richiami a voce da parte dei dimostratori. I venditori di dischi, musicassette possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità.

6. I titolari di posteggio sono tenuti a porre il banco in allineamento e nei limiti degli spazi assegnati e devono provvedere allo sgombero di strutture o materiali non direttamente collegate con la vendita.

Art 39 **Effettuazione di mercati straordinari**

1. E' consentito lo svolgimento di mercati straordinari così come definiti all'art. 2 lettera e) del presente Regolamento.

2 La proposta può essere presentata, per iscritto, al Settore a cui fa capo il Servizio SUAP,

a) da almeno dieci operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

3 La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

Il Comune deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro tale termine, la proposta si intende accolta.

4 La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere resa nota agli operatori del mercato, almeno quindici giorni prima della data prevista nei modi ritenuti più opportuni a cura dell'ufficio comunale competente.

5 Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo.

6 In occasione dei mercati straordinari, prioritariamente alle operazioni di spunta è consentito agli operatori presenti, titolari di posteggio, di occupare i posteggi liberi adiacenti posti sulla stessa fila al fine di accorpate il mercato, sulla base delle indicazioni del personale addetto al controllo.

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati avverrà sulla base della graduatoria di spunta prevista per tale mercato e la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria stessa.

7 Ai mercati straordinari si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.

Art 40

Mercato specializzato o esclusivo e stagionale

1. Ai mercati specializzati o esclusivi e stagionali si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.

2. Nei mercati specializzati o esclusivi sono ammesse esclusivamente le merceologie previste per quel mercato, anche affini o complementari.

Può essere ammessa la vendita o somministrazione di prodotti non compresi in tale tipologia merceologica, in misura comunque non superiore al dieci per cento dell'intera offerta di vendita.

Art 41

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1 I mercati attualmente in atto sono i seguenti:

- mercato centrale di Piazza Mercato
- mercato di Via Mentana

2 L'ubicazione di tali mercati, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati, secondo la relativa SCHEDA, allegata quale parte integrante del presente provvedimento

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art.42

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1 L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, con mezzi motorizzati o altro mezzo, a condizione che gli stessi siano conformi alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di circolazione su qualunque area pubblica non espressamente interdetta ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2 L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.

3 Al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma, all'operatore itinerante è consentito di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque con soste nello stesso posto non superiori a un'ora.

Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo ed in aree ad esso adiacenti per un raggio di 500 metri.

È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.

4 La Giunta comunale individua, con apposito provvedimento, le aree dove il commercio in forma itinerante può svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal comma precedente esclusivamente per la vendita dei prodotti eventualmente specificati a condizione che l'occupazione di suolo sia espressamente autorizzata dal Comune.

Tale provvedimento determinerà le condizioni ed i limiti d'esercizio del commercio e della sosta.

Per i generi del settore alimentare e per la somministrazione possono essere utilizzati esclusivamente negozi mobili con autonomia energetica.

In conformità al relativo regolamento, le soste superiori ad 1 ora, comportano il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti.

5 È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera. E' inoltre vietato nei casi di cui al successivo articolo 43.

6 Nel caso di esercizio del commercio in forma itinerante è fatto divieto di abbandono di materiale di scarto inerente all'attività di vendita. Gli stessi dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti distinti per tipologia.

Art. 43

Divieti

1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, al di fuori delle occupazioni espressamente autorizzate a norma dell'articolo precedente, è vietato:

- a) nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale: luoghi di culto ed area adiacenti poste ad un raggio di influenza inferiore a metri 200;
- b) nell'area cittadina identificata come zona a traffico limitato ed aree adiacenti poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 dalla piazza Liberazione;

- c) nella piazza mercato settimanale ed adiacente area parcheggio, nel solo giorno di mercato o fiera;
- d) nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, gli ospedali e luoghi di cura, i giardini e parchi pubblici, gli impianti sportivi e polifunzionali, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad un raggio di influenza inferiore di metri 200 misurato dal confine dell'edificio;
- e) nelle aree d'intersezione stradale ed adiacenze per un raggio di metri 50;
- f) lungo le strade statali , provinciali ed in genere lungo le strade extraurbane e di scorrimento come identificate nel P.U.T. ;
- g) nelle aree parcheggio degli esercizi commerciali ed in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli.
- h) In ogni altro caso in cui costituisca pericolo, intralcio o sia espressamente vietato dal Codice della Strada.

2 Con provvedimento di Giunta comunale l'elenco di cui al precedente comma potrà essere aggiornato o modificato, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 5.

Art 44

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.

Modalità. Orari. Divieti

1 Le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

TITOLO IV FIERE

Art 45

Tipologia ed aree destinate a fiere

- 1 Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 1 del presente regolamento.
- 2 Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art 46

Autorizzazione per operare nelle fiere – concessione posteggi

- 1 L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nelle fiere comunali è rilasciata dal Dirigente del Settore a cui fa capo il servizio SUAP, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'Ufficio competente provvede alla pubblicazione del bando di selezione completo dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti morali e/o professionali;
 - c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dall'art 8 del presente Regolamento e comunque dall'art. 23 comma 11 bis della L.R. 6/2010;
 - d) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui all'art 11 del presente Regolamento applicando i criteri di cui alla DGR 5345/2016 paragrafo 3.2.1 per i posteggi già esistenti, paragrafo 3.2.2 e 3.2.3, e s.m.i., per i posteggi di nuova istituzione. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.
6. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
7. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

8 . Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

9 La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

10. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

11 La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.

12. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

13. In occasione delle fiere è possibile concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Art 47

Ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1 Le Fiere attualmente in atto sono le seguenti:

- Fiera di San Biagio
- Fiera di San Rocco

2 L'ubicazione di tali fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati, secondo la relativa SCHEDA, allegata quale parte integrante del presente provvedimento

Le modifiche, sono determinate dalla Giunta comunale sentita la Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento .

3 Le Fiere di cui al comma 1 sono ubicate sulle vie cittadine ed il numero dei posteggi disponibile nelle varie edizioni, può essere soggetto a variazioni in base alla fruibilità dei luoghi. Le relative concessioni sono pertanto rilasciate con cadenza annuale.

4. L'istituzione di nuove Fiere è stabilita dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi di cui alla normativa regionale – DGR 5345/2010, e s.m.i. – sentita la Commissione di cui all'art 5 del presente Regolamento.

TITOLO V

ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art 48

Posteggi isolati

1 I posteggi isolati, come definiti all'articolo 2, lettera m), del presente regolamento, sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 12, valgono per essi le stesse regole già definite per i posteggi di mercato

2 I posteggi di cui al comma precedente occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 36 del presente regolamento.

3 Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 33 e seguenti del presente regolamento.

4 La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche ai posteggi isolati, in quanto compatibile.

5 L'ubicazione dei singoli posteggi isolati, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono determinate dalla Giunta comunale, secondo la relativa SCHEDA, allegata quale parte integrante del presente provvedimento

6 L'individuazione di nuove aree, la soppressione o modifica di quelle esistenti, in cui localizzare i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al presente titolo è effettuata dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5.

Art 49

Commercio in occasioni particolari

1 Sono individuati, secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo, i singoli posteggi sparsi sul territorio comunale dove il commercio può svolgersi esclusivamente in occasioni particolari, in relazione ad eventi o riunioni straordinarie di persone, limitatamente all'area ed al periodo di tempo indicati nella concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata di volta in volta dal Comune.

Tali concessioni possono essere rilasciate ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica per un periodo di tempo complessivo pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Per il rilascio delle concessioni si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore alla manifestazione di che trattasi o, in subordine, secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazioni delle domande al Comune.

Ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.

2. In occasione di manifestazioni non istituzionali, organizzate da comitati, associazioni, contrade, aventi carattere locale e senza fine di lucro, nonchè proposte da imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese, che abbiano ad oggetto sociale l'organizzazione di eventi e manifestazioni, è ammessa la possibilità di far svolgere, ad operatori legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolciumi, giocattoli, bigiotteria e oggettistica varia artigianale.

Il numero di posteggi sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità ed alle condizioni di sicurezza e d'igiene.

In ogni caso non potranno essere ospitati oltre 80 banchi per il commercio su aree pubbliche.

L'organizzazione di tali manifestazioni potrà essere affidata alle stesse associazioni richiedenti, a cui verrà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico, le quali dovranno farsi carico della localizzazione e assegnazione dei posteggi.

Tutti gli oneri inerenti l'occupazione di suolo ed altri eventualmente previsti dovranno essere corrisposti dal concessionario, che avrà la completa responsabilità della manifestazione.

3 I posteggi di cui al comma 1 e le manifestazioni di cui al comma 2 sono individuate con provvedimento di giunta comunale, in osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

4 In coincidenza di particolari manifestazioni sarà possibile rilasciare autorizzazioni temporanee (per il solo giorno della manifestazione) ai titolari di attività di vendita in sede fissa e su area privata in possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

TITOLO VI

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 50

Normativa igienico-sanitaria

1 Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2 Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3 Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti utilizzati e la loro corretta manutenzione che dovrà essere certificata a norma di legge ed esibita a richiesta degli organi di controllo., la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4 La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5 Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6 I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7 Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8 Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9 Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati

i requisiti di cui all'articolo 5 comma 3 e 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10 La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

- a)* carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b)* prodotti di gastronomia cotti;
- c)* prodotti della pesca;
- d)* molluschi bivalvi vivi;
- e)* prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11 È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12 La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13 L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15 Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16 Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17 Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18 La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19 L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20 Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21 I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22 Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23 Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

A L L E G A T I

A) MODELLO SCHEDE mercati

B) MODELLO SCHEDE delle fiere

C) MODELLO SCHEDE posteggi isolati

D) PLANIMETRIA MERCATO

SCHEDA N. 1/1 – MERCATI

a) Denominazione del mercato MERCATO CENTRALE DI PIAZZA MERCATO;

Delibera istitutiva n. 70 di Consiglio Comunale del 13.08.1970;

Riqualificazione area mercato -Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 29.10.2014

Approvazione nuova dislocazione posteggi alimentari Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28/04/2016

b) ubicazione: PIAZZA MERCATO;

c) orario vendita: lunedì 08.00 – 13.00;

d) superficie complessiva del mercato: mq 13.680 (m.144 x m.95);

e) superficie complessiva dei posteggi: mq 6791,25 tutta su area scoperta

f) totale posteggi: n. 228, di cui;

ALIMENTARI: n. posti 42 (mq 1452.25)

- i posteggi identificati coi numeri da 1A a 42A sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare,

- gli operatori che fanno uso di bombole di gas – siano essi concessionari di posteggio o operatori di spunta, possono operare solo nei posti identificati coi numeri da 1A al 10A, se occupano altri posteggi non potranno fare uso di tali dispositivi

- i posteggi 4A – 5A – 6A – 7A sono riservati alla vendita di prodotti ittici freschi

NON ALIMENTARI: n. posti 184 (mq 5297,00)

n. 184 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare – di cui 1 assegnato alle vendite con sistema di battitore (delibera CC n. 15/2015);

PRODUTTORI AGRICOLI: n. posti 2 (mq 42,00)

n. 2 riservati ai produttori agricoli senza vincoli di merceologia

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai battitori;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, dei posteggi,– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita ossia dalle ore 06.00;

Entro le ore 14,30, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite

SCHEDA N. 1/2 - MERCATI

a) Denominazione del mercato **MERCATO DI VIA MENTANA**;
Ordinanza Sindacale istitutiva n. 16657 del 06.09.1974;

b) ubicazione: **VIA MENTANA** angolo **VIA TRENTO**;

c) orario vendita: **giovedì 08.00 – 13.00**;

d) superficie complessiva del mercato: mq **333**;

e) superficie complessiva dei posteggi: mq **109**, tutta su area scoperta

f) totale posteggi: n. **04**, di cui;

n. **04** utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. **00** utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. **00** riservati ai produttori agricoli;

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;

– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **2 (due)** ore prima dell'inizio dell'orario di vendita ossia dalle ore **06.00**;

Entro le ore **14,30**, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 2/1 - FIERA

1. Fiera: denominazione FIERA DI S.BIAGIO – 3 FEBBRAIO

Ordinanza Sindacale istitutiva n. 1109 del 12.01.2000;

Modifica area, orari di svolgimento e riduzione posteggi disponibili: Delibera di Giunta Comunale n.258 del 15.12.2005

Modifica area di svolgimento: delibera di Giunta Comunale n.269 del 15.12.2006

2. Ubicazione. PIAZZA LIBERAZIONE - VIA GARIBALDI primo tratto - VIA MAZZINI - VIA SAN BIAGIO - PIAZZA GIACOBBE - VIA LOMENI - VIA DON MILANI - VIA SOLFERINO - VIA DIAZ - PIAZZA FORMENTI – orari di vendita – dalle ore 08.00 alle ore 19.00

3. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 5.700;

b) numero totale posteggi: 198

Generi ammessi in fiera: Via S. Biagio e Via Mazzini nel tratto compreso tra Via Pretorio e Via S.Biagio: titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentari specializzati nella vendita di castagne e dolci - titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentari specializzati nella vendita di bigiotteria, giocattoli, profumeria e pelletteria.

Via Garibaldi: esposizione autovetture.

Nessuna distinzione merceologica per il resto dell'area, ad esclusione di quanto indicato al successivo punto c)

c) Il Parcheggio di Via Don Milani viene individuato quale area da adibire alla presenza di espositori agricoli: macchine agricole, esposizione di animali e attività connesse – Date le condizioni climatiche tipiche del periodo di svolgimento della Fiera di S.Biagio che non garantisce la presenza di espositori del settore agricolo, l'assegnazione di questi spazi, eventualmente non ancora assegnati, verrà fatta sul momento dagli operatori di Polizia Locale secondo i criteri di cui all'art. 59 del presente regolamento

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria , nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita ossia dalle ore 06.00.

A partire dalle ore 07.00 viene dato avvio alle operazioni di spunta.

Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 19.30), le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE BANCARELLE SULLE PUBBLICHE VIE DEVE ESSERE SALVAGUARDATA L'ACCESSIBILITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI , RISERVANDO UNO SPAZIO ADEGUATO DI ACCESSO.

SCHEDA N. 2/2- FIERA

1. Fiera: denominazione FIERA DI S.ROCCO – 16 AGOSTO

Delibera istitutiva n. 207 di Giunta Comunale del 29.07.1999 così come modificata dalla Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n.195 del 23.07.2001;

Orari di vendita: dalle ore 08.00 alle ore 17.00

2. Ubicazione: PIAZZA LIBERAZIONE – VIA GARIBALDI – VIA MAZZINI – VIA ROMA – VIA S.CRESCENZIA (nel tratto compreso tra Via Pasubio e Via Fanti) – VIA MILANO (fino all'intersezione con Via Sanchioli) – VIA S.MARTINO (lato est) – PIAZZA KENNEDY – VIA FANTI (nel tratto compreso tra Piazza Kennedy e Via S.Crescenzia) – CAMPO AQUILE (a modifica delle Delibere sopra richiamate, in considerazione del fatto che si sono riscontrati problemi di sicurezza legati alla difficoltà di accesso di eventuali mezzi di soccorso nelle Vie IV Giugno, Mazenta, Cattaneo e nel primo tratto della Via S.Crescenzia)

3. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dei posteggi: mq 9.100;

b) numero totale posteggi: 325 di cui:

n. 25 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e operatori del settore AGRICOLO (animali vivi – macchine agricole e accessori) e ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore ALIMENTARI specializzati nella vendita di fritti

n. 300 destinati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche senza distinzione di settori merceologici

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria , nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- la suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita ossia dalle ore 06.00;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 18.00), le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE BANCARELLE SULLE PUBBLICHE VIE DEVE ESSERE SALVAGUARDATA L'ACCESSIBILITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI , RISERVANDO UNO SPAZIO ADEGUATO DI ACCESSO.

SCHEDA N. 3/1- POSTEGGIO ISOLATO

a) ubicazione del posteggio 1° ingresso del cimitero comunale

Autorizzazione n. 6506 del 06.08.1991 e Autorizzazione n.9161 del 30.04.1985;

b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale

cadenza: bisettimanale (prevalentemente)

giornata di svolgimento: Il posteggio viene attualmente utilizzato da due operatori così distinti:

1° operatore - domenica e festivi

2° operatore – sabato (escluso il caso in cui il sabato coincida con una festività) e prefestivi

c) superficie del posteggio, mq 25;

d) tipo di struttura mobile;

e) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

f) generi commercializzati: non alimentari;

g) generi dei quali è consentita la vendita (da indicare) **FIORI E PIANTE IN MODO ESCLUSIVO**

h) orario di attività: orari di apertura del cimitero

Posteggio identificato con il n.1

SCHEDA N. 3/2 - POSTEGGIO ISOLATO

a) ubicazione del posteggio 2° ingresso del cimitero comunale

b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale

cadenza: bisettimanale (prevalentemente)

giornata di svolgimento: sabato e domenica – festivi e prefestivi - settimana della ricorrenza dei morti

c) superficie del posteggio, mq 25;

d) tipo di struttura mobile;

e) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

f) generi commercializzati: non alimentari;

g) generi dei quali è consentita la vendita (da indicare) FIORI E PIANTE IN MODO ESCLUSIVO

h) orario di attività: orari di apertura del cimitero

Posteggio identificato con il n.2

SCHEDA N. 3/3 - POSTEGGIO ISOLATO

a) ubicazione del posteggio 3° ingresso del cimitero comunale

Autorizzazione n.2069 del 20.02.1998;

b) periodo di svolgimento dell'attività: annuale

cadenza: quadrisettimanale (prevalentemente)

giornata di svolgimento: giovedì, venerdì, sabato e domenica – festivi e prefestivi – settimana della ricorrenza dei morti

c) superficie del posteggio, mq 25;

d) tipo di struttura mobile;

e) riservato a: titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

f) generi commercializzati: non alimentari;

g) generi dei quali è consentita la vendita (da indicare) **FIORI E PIANTE IN MODO ESCLUSIVO**

h) orario di attività: orari di apertura del cimitero

Posteggio identificato con il n.3